

Servizio Commercio	Modulistica	Numero	M16 ter
	CIRCOLO PRIVATO con Somministrazione di alimenti e bevande – S.C.I.A. DI INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	Pagina 1 di 5	
		REV del luglio 2020	

**Al Comune di RIVOLI
Servizio Commercio
C.so Francia, 98
10098 RIVOLI**

OGGETTO:

Variazione della rappresentanza legale di un circolo privato con esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci - D.P.R. n .235/2001

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ il _____
(città - provincia) (giorno - mese - anno)
residente a _____
(c.a.p. - città - provincia) (indirizzo, numero civico)

codice fiscale

ai fini dell'aggiornamento del titolo autorizzatorio

SEGNALA

di aver assunto - per effetto di delibera nr. _____ del _____ dell'organo
direttivo competente - **la rappresentanza legale del Circolo** privato denominato

_____ con sede di attività in Via _____ nr. _____

che opera nelle condizioni previste dall'art.148, commi 3, 5 e 8, del testo unico delle imposte sui redditi
(D.P.R. n.917/1986 e s.m.i.) ed è affiliato al seguente Ente a carattere nazionale con finalità assistenziali

riconosciuto dal Ministero degli Interni _____

, in sostituzione del Signor _____.

Servizio Commercio	Modulistica	Numero	M16 ter
	CIRCOLO PRIVATO con Somministrazione di alimenti e bevande – S.C.I.A. DI INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	Pagina 2 di 5	
		REV del luglio 2020	

A tal fine e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

DICHIARA

di non incorrere nelle cause impeditive elencate 71 del D.lgs 26/3/2010 (si invita a leggere con attenzione la disposizione di legge richiamata, il cui testo è riportato in appendice)

che l'associazione permane nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3,5 e 8 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. nr. 917/1986 e s.m.i., il cui testo è riportato in appendice

SI IMPEGNA

ad attenersi a quanto previsto dall'art. 23, comma 8 e 9 del Regolamento comunale di Polizia Amministrativa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 13/12/2001 e s.m.i. che testualmente recita:

- 8. *Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, vistata dal presidente e controfirmata dal responsabile dell'ente affiliante. L'esercizio dell'attività rimane subordinato alla presentazione entro il 31 marzo di ogni anno, del rinnovo del certificato di affiliazione. Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attività.***
- 9. *Ogni circolo deve inoltre consegnare al Comune il verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione.***

DATA _____

FIRMA _____

Allega alla presente:

- copia deliberazione di nomina alla carica
- copia certificato di adesione all'Ente assistenziale (se non è ancora stato prodotto per l'anno in corso)
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

Servizio Commercio	Modulistica	Numero	M16 ter
	CIRCOLO PRIVATO con Somministrazione di alimenti e bevande – S.C.I.A. DI INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	Pagina 3 di 5	
		REV del luglio 2020	

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.rivoli.to.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

- Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Servizio Commercio	<p style="text-align: center;">Modulistica</p> <p style="text-align: center;">CIRCOLO PRIVATO con Somministrazione di alimenti e bevande – S.C.I.A. DI INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	Numero	M16 ter
		Pagina 4 di 5	
		REV del luglio 2020	

*

APPENDICE

Art. 71 del D.lgs. 26/3/2010 nr. 59 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali) - estratto

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
 2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
 3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
- (...)

Servizio Commercio	Modulistica	Numero	M16 ter
	CIRCOLO PRIVATO con Somministrazione di alimenti e bevande – S.C.I.A. DI INIZIO ATTIVITA' PER VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	Pagina 5 di 5	
		REV del luglio 2020	

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi

ART. 148 (estratto)

(..)

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. (...)

5 Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. (...)

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.